

**Sezione**  
**SEZIONE DI APPELLO PER LA SICILIA**

**Anno**  
**2023**

**Numero**  
**10**

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Giuseppe Aloisio Presidente

dott. Guido Petrigli Consigliere

dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere relatore

dott.ssa Licia Centro Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA N. 10/A/2023**

nel giudizio di appello in materia di responsabilità

amministrativa iscritto al n. 6811 del registro di segreteria, depositato in data 17/10/2022, promosso da

- A. e G. Riscossioni s.p.a., in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Roberto Fulgeri, nato il 7/6/1955 a Lucca, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Verro (p.e.c. aldo.verro@avvocatitrapani.legalmail.it), giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trapani, via Piersanti Mattarella n. 228;

contro

- procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana in persona del procuratore regionale proempore;

- ufficio di procura generale presso la sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei conti per la Regione Siciliana in persona del titolare dell'ufficio pro tempore;

avverso

la sentenza n. 613 del 2022, emessa dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana e depositata in data 14/7/2022.

Letti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 26/1/2023, l'avv. Aldo Verro per A. e G. Riscossioni s.p.a. e il presidente di sezione dott.ssa

Maria Rachele Anita Aronica, titolare dell'ufficio di procura generale presso questa sezione giurisdizionale regionale d'appello.

Ritenuto in

## FATTO

1. La procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, con atto di citazione depositato in segreteria in data 4/2/2022 e ritualmente notificato, a seguito di apposita denuncia del segretario comunale, pervenuta il 15/5/2019, conveniva in giudizio A. e G. Riscossioni s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore per essere condannata al pagamento della somma di euro 464.099,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi, a titolo di danno erariale patito dal comune di Borgetto nonché alle spese di giudizio da liquidarsi in favore dello Stato, per non avere notificato alcun atto relativo alla T.A.R.S.U. per l'anno 2013, riguardante 1.396 contribuenti morosi, determinando così un danno da mancata entrata.

1.1. Il pubblico ministero riferiva:

- il 29/5/2015 era stipulato tra il comune di Borgetto e A. e G. s.r.l. un contratto di appalto avente ad oggetto "l'affidamento in concessione della gestione delle sanzioni per violazione del codice della strada, l'accertamento e riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali";

- il 16/11/2017 era stipulato un altro contratto, con il medesimo oggetto, ricondotto alla fattispecie del contratto di concessione, con la rimozione delle clausole che prevedevano la firma della responsabile dell'ufficio tributi del comune sui provvedimenti e sugli atti emessi nei confronti dei contribuenti;
- il 10/7/2018 il comune di Borgetto trasmetteva ad A. e G. s.r.l. i dati, ricevuti dalla società Delisa s.r.l., a cui era stata affidata la manutenzione del software di gestione del sistema informatico, relativi ai contribuenti, in tutto o in parte, morosi nel pagamento del tributo T.A.R.S.U. per l'anno 2013 ai fini dell'emissione del ruolo esecutivo;
- il 12/9/2018 A. e G. s.r.l. chiedeva chiarimenti riguardanti alcune criticità riscontrate nella lavorazione dei file per avviare l'attività di riscossione, chiarimenti che venivano forniti dal comune di Borgetto il 23/10/2018;
- il 14/12/2018, in risposta ad una nota della società A. e G. s.r.l. che diffidava il comune ad adempiere ad alcune previsioni contrattuali, il segretario comunale ribadiva che era necessario procedere tempestivamente all'emissione e alla notifica degli avvisi di accertamento ovvero delle ingiunzioni, al fine di evitare la decadenza dell'azione accertativa;
- il 18/12/2018 il concessionario segnalava, nuovamente, delle anomalie al comune che, nello stesso giorno, le trasmetteva alla società Delisa s.r.l., a cui era stato affidato il compito di gestire il sistema informativo;
- il 19/12/2019 intercorrevano delle comunicazioni telefoniche

tra il dott. Colletto, dipendente Delisa s.r.l., l'ing. Cannella di A. e G. s.r.l., e il rag. Rappa, responsabile dell'ufficio comunale tributi, nel corso delle quali la società manuttrice del software faceva presente che le suddette piccole anomalie non pregiudicavano l'elaborazione dei file trasmessi ai fini dell'invio degli avvisi di accertamento e che l'estrapolazione dei dati era stata effettuata con gli stessi metodi utilizzati per gli altri clienti, aggiungendo che i dati in questione erano in possesso del concessionario dal 18/9/2018;

- il 28/12/2018 (venerdì pomeriggio alle ore 16.00) perveniva nota, protocollata il 31/12/2018, di A. e G. Riscossione s.r.l. (società, nelle more, costituita mediante conferimento di ramo d'azienda di A. e G. s.r.l. e subentrata in tutti i contratti) con la quale era trasmesso l'elenco delle elaborazioni delle ingiunzioni, nonché la richiesta di manleva da eventuale responsabilità derivante dalle anomalie in precedenza segnalate;

- il 31/12/2018, il segretario comunale, pur ribadendo quanto in precedenza comunicato circa la tardività delle presunte anomalie segnalate sul file trasmesso il 23/10/2018, autorizzava il concessionario all'immediato inoltro degli avvisi di accertamento, al fine di evitare qualsiasi pregiudizio per l'ente.

Il concessionario, tuttavia, non notificava alcun atto con la conseguenza che per l'annualità 2013 maturava il termine decadenziale previsto dall'art. 1, comma 161, della legge 27 novembre 2006, n. 296.

1.2. Per il pubblico ministero, che confutava analiticamente le deduzioni difensive pervenute da A. e G. Riscossioni s.r.l., la mancata notifica, con riferimento alla T.A.R.S.U. dell'anno 2013, degli avvisi di accertamento o delle ingiunzioni fiscali rappresentava, oltre che un grave inadempimento da giustificare l'avvenuta risoluzione del contratto, anche un illecito erariale, da mancata entrata, caratterizzato dall'elemento soggettivo della colpa grave poiché il tempo a disposizione della società per l'emissione del ruolo coattivo (10 luglio 2018 – 31 dicembre 2018) doveva ritenersi più che sufficiente.

2. Il giudice territoriale di primo grado, con la sentenza n. 613 del 2022, accoglieva integralmente la domanda attorea. In particolare, dopo avere richiamato l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che rimetteva agli enti locali la possibilità di regolamentare, pattiziamente, la riscossione dei tributi con società private iscritte all'apposito albo, nonché le disposizioni negoziali contenute nei contratti stipulati il 29/5/2015 e il 16/11/2017, unitamente all'offerta tecnica agli stessi allegata, sosteneva che il concessionario aveva a disposizione, complessivamente, 46 giorni lavorativi per procedere alla notifica degli atti di riscossione dei tributi. Tenuto conto che la società convenuta aveva ricevuto i prospetti con l'elenco dei tributi da riscuotere, una prima volta, nel maggio del 2018, e, una seconda volta, nel luglio del 2018, il termine di 46 giorni di cui sopra per la notifica degli atti di riscossione era stato ampiamente rispettato, mentre la società lo aveva impiegato per contestazioni marginali e infondate che avevano comportato la decadenza dal riscuotere i tributi oggetto di causa; inoltre, la fase di

acquisizione dei dati, sempre sulla base degli accordi contrattuali, poteva avvenire anche utilizzando i tracciati in uso all'ente locale, con possibilità di correggere le partite parziali; in ultimo, sosteneva che l'autorizzazione del 31/12/2008 fornita dall'ente locale non riguardasse gli avvisi di accertamento in luogo delle ingiunzioni fiscali predisposte dalla società convenuta, dovendosi ritenere volta ad avviare, senza indugio, l'attività di riscossione.

In conclusione, accertata la sussistenza della colpa grave, ritenuta corretta la quantificazione del danno, non ancorabile ad una percentuale delle riscossioni avvenute negli anni precedenti, ed ininfluenza il giudizio civile intentato nei confronti del comune a seguito della risoluzione del contratto di concessione per inadempimento, condannava A. e G. Riscossione s.p.a. a rifondere al comune di Borgetto la somma di euro 464.099,00, oltre gli accessori.

3. A. e G. Riscossioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, Roberto Fulgeri, avvalendosi del patrocinio dell'avv. Aldo Verro, con atto di appello depositato in data 17/10/2022, impugnava la predetta sentenza, prospettando diversi motivi di doglianza.

3.1. Con il primo motivo di impugnazione, eccepiva il difetto di legittimazione, rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 35 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, poiché le cessioni di azienda da parte di imprese che eseguivano opere pubbliche, non potevano avere efficacia nei confronti dell'amministrazione

finché il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non avesse proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, documentando il possesso dei requisiti previsti negli articoli 8 e 9; nel caso in esame, tali adempimenti non erano stati posti in essere.

3.2. Con il secondo motivo di impugnazione, lamentava la violazione dell'articolo 2697 del codice civile poiché il giudice di primo grado aveva ritenuto che la trasmissione dei dati da parte del comune di Borgetto, estrapolati dalla Delisa s.r.l., fossero sufficienti per svolgere l'attività di riscossione, nonostante la perizia di parte in atti rilevasse "inesattezze ed errori analiticamente descritti che rendevano impossibile l'attività di riscossione"; in particolare, la sentenza impugnata aveva recepito la tesi accusatoria che si fondava sulle dichiarazioni rese dai controinteressati (il segretario comunale e un dipendente della Delisa s.r.l.), senza considerare che il termine indicato di trenta giorni dalla stipula del contratto (29/5/2015) per la consegna delle banche dati non era stato contestato dalla procura e che la Delisa s.r.l. non aveva in precedenza mai consegnato altri atti per l'avvio dell'attività di riscossione.

3.3. Con il terzo motivo di impugnazione, contestava l'utilizzabilità dell'offerta tecnica sulla cui base nella sentenza impugnata era stato individuato il termine per completare la procedura esattiva poiché non sottoscritta dal comune di Borgetto e non riferibile, in alcun modo, al contratto stipulato, con evidente nullità della stessa; conseguentemente, qualora

non si fosse ritenuto valido - ai sensi dell'art. 115 del codice di procedura civile - il termine di trenta giorni, decorrente dalla stipula del contratto di appalto, per trasmettere i dati necessari per l'espletamento dell'attività esattiva, il contratto, in assenza di apposita norma negoziale sul punto, avrebbe dovuto ritenersi integrato, ai sensi degli articoli 1325 e 1418 del codice civile, con l'articolo 4 del D.M. 3 settembre 1999, n. 321, e con l'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, che assegnavano il termine di nove mesi, decorrente dalla consegna del ruolo, "completo di tutti i dati necessari e corretti", all'agente della riscossione per la notifica dell'ingiunzione fiscale.

Del resto, lo stesso pubblico ministero aveva dato atto dell'esistenza di anomalie nella trasmissione dei dati, concludendo, erroneamente, per la loro inidoneità ad inficiare l'attività di riscossione.

Inoltre, l'inutilizzabilità dell'offerta tecnica comportava, altresì, che il giudice di primo grado non avrebbe potuto ritenere sussistente la possibilità da parte di A. e G. Riscossioni s.r.l. di utilizzare i tracciati del Comune, di correggere le partite parziali nonché di integrare i dati trasmessi dall'ente; invece, avrebbero dovuto trovare applicazione gli articoli 1 e 3 del D.M. 321 del 1999 nonché l'articolo 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, secondo cui i ruoli dovevano essere formati esclusivamente dall'ente creditore che, nel caso di mancanza di alcuni dati, avrebbe dovuto provvedere alla loro integrazione e, solo successivamente, il concessionario avrebbe potuto procedere

alla riscossione.

3.4. Con il quarto motivo di impugnazione, lamentava la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito poiché non si era tenuto conto del comportamento gravemente colposo dell'amministrazione comunale che, da un lato, non aveva posto l'agente della riscossione nelle condizioni di adempiere, tempestivamente, ai propri compiti, nonostante le plurime richieste avanzate, e, dall'altro, non aveva ratificato le integrazioni dei dati effettuata al fine di emettere le ingiunzioni fiscali, richiedendo con la nota del 31/12/2018 l'emissione degli avvisi di accertamento. Inoltre, la circostanza sostenuta nella sentenza impugnata secondo la quale il concessionario non abbisognava di alcuna autorizzazione per procedere alla riscossione non coglieva nel segno, tenuto conto che i file formato .xls forniti dal Comune l'8/5/2018, sostituiti il 23/10/2018 e, nuovamente, corretti il 24/12/2018, contenevano plurimi errori che impedivano di porre in essere l'attività di riscossione, come evincibile dalla perizia di parte in atti.

3.5. Con il quinto motivo di impugnazione, si doleva dell'inesistenza del nesso di causalità poiché la corte territoriale di primo grado non aveva dato alcuna rilevanza alla condotta colposa del comune di Borgetto.

3.6. Con il sesto motivo di impugnazione, lamentava l'esistenza o l'eccessiva quantificazione del danno poiché dall'esame dei residui attivi relativi agli anni 2017 e 2018 si rilevava l'incapacità del comune di Borgetto di incassare i crediti derivanti dalla T.A.R.S.U., con una percentuale di

riscossione molto bassa, con la conseguenza che “addossare un obbligo risarcitorio per l’integralità [...], si traduce, in buona sostanza, in una sorta di applicazione di pena privata non possibile secondo il nostro ordinamento”.

3.7. In conclusione, l’appellante chiedeva, in via principale, la riforma integrale della sentenza impugnata e, in via subordinata, la riduzione in funzione “della rilevante condotta colposa del comune di Borgetto e della società estrattrice dei dati”; in via istruttoria, insisteva per la nomina di un consulente tecnico d’ufficio al fine di verificare l’idoneità dei dati trasmessi per “formare gli atti della riscossione”.

4. L’ufficio di procura generale presso questa sezione giurisdizionale d’appello nelle articolate conclusioni, depositate il 12/12/2022, chiedeva il rigetto dell’appello, confutando i singoli motivi di doglianza, attraverso il richiamo alle motivazioni del giudice di primo grado; ad integrazione di dette motivazioni sosteneva circa l’eccezione difetto di legittimazione passiva che l’articolo 116 del decreto legislativo 163 del 2006 operava a vantaggio dell’amministrazione appaltante e non poteva essere invocato per escludere la responsabilità nell’ipotesi di inadempimento giacché dal carteggio in atti non poteva sostenersi che il comune di Borgetto “non avesse preso atto della cessione di azienda e non vi avesse fatto acquiescenza, omettendo di opporvisi”.

5. L’appellante depositava, in data 2/1/2023, memoria difensiva nella quale ribadiva i motivi di impugnazione e

reiterava le conclusioni contenute nell'atto di gravame.

6. All'udienza del 26/1/2023, le parti discutevano la causa e reiteravano le conclusioni contenute nei rispettivi scritti.

Considerato in

## DIRITTO

1. La procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, con atto di citazione depositato in segreteria in data 4/2/2022, ha convenuto in giudizio A. e G. Riscossioni s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore per essere condannata al pagamento della somma di euro 464.099,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi, a titolo di danno erariale patito dal comune di Borgetto nonché alle spese di giudizio da liquidarsi in favore dello Stato, per non avere notificato alcun atto relativo alla T.A.R.S.U. per l'anno 2013, riguardante 1.396 contribuenti morosi, determinando così un danno da mancata entrata.

Il giudice di primo grado, con la sentenza n. 613 del 2022, ha accolto integralmente la richiesta attorea e ha condannato A. e G. Riscossioni s.p.a. a risarcire il danno subito dal comune di Borgetto.

A. e G. Riscossioni s.p.a. ha impugnato la predetta sentenza e, nel prospettare diversi motivi di doglianza, ne ha chiesto la riforma integrale o, in subordine, la riduzione della condanna.

L'ufficio di procura generale presso questa sezione

giurisdizionale d'appello ha chiesto, nelle conclusioni in atti, il rigetto del gravame.

2. Il primo motivo di impugnazione, relativo al difetto di legittimazione della società appellante, basato sul richiamo all'articolo 35 della legge 109 del 1994, è infondato. La citata disposizione normativa è stata abrogata dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed è confluita nell'articolo 116 del decreto legislativo in questione; a sua volta, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha abrogato il suddetto articolo 116 e ne ha riformulato il contenuto nell'attuale articolo 106, comma 1, lettera d), n. 2), ove si stabilisce che “la modifica non altera la natura generale del contratto [...] se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto” qualora “all'aggiudicatario iniziale succede [...] a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice”.

Orbene, al di là della circostanza, in verità pregnante, che l'appellante ha invocato una disposizione normativa abrogata e che non ha fornito alcuna prova che l'attuale formulazione dell'originaria norma si applichi al contratto stipulato dal comune di Borgetto, deve evidenziarsi che la disposizione normativa di cui sopra è, in ogni caso, posta a tutela delle

amministrazioni pubbliche e non certo della singola impresa, e non richiede alcun particolare adempimento a carico del cessionario; del resto, è indubbio, sulla base della corrispondenza intercorsa tra il comune di Borgetto e A. e G. Riscossioni s.p.a., che il contratto di appalto sia proseguito in capo a quest'ultima società che non può, in questa sede, sostenere, tramite l'utilizzo di formule del tutto atecniche, di non essere "titolare di alcuna efficace posizione contrattuale".

3. Ciò posto, il collegio ritiene di esaminare la doglianza attinente alla validità dell'offerta tecnica presentata dall'appellante per la partecipazione alla gara d'appalto, di cui al terzo motivo di impugnazione, tenuto conto che la risoluzione di detta questione influenza tutti gli altri motivi di doglianza poiché in questi, direttamente o indirettamente, richiamata.

3.1. A. e G. Riscossioni s.p.a. ha sostenuto che detta offerta tecnica, non essendo stata sottoscritta dal comune di Borgetto, sia rimasta estranea al contenuto del contratto, con la conseguenza che, per effetto degli articoli 1325 e 1418 del codice civile, il rapporto concessorio avrebbe dovuto essere regolato dal D.M. n. 321 del 1999 (articoli 1, 3 e 4), dal decreto legislativo n. 112 del 1999 (articolo 19, comma 2, lett. a) e dal d.P.R. n. 602 del 1973 (articolo 12).

La prospettazione non è condivisibile.

L'offerta tecnica è stata presentata dalla società ai fini della partecipazione alla gara d'appalto ed è stata valutata dalla commissione aggiudicatrice con l'attribuzione di apposito

punteggio, come risulta dal verbale di aggiudicazione provvisoria n. 1 del 28/11/2014 (l'aggiudicazione definitiva è avvenuta con determina dirigenziale n. 7 del 23/2/2015); inoltre, tale offerta è stata richiamata sia nel contratto stipulato il 29 maggio 2015 (articolo 2), sia nella modifica dello stesso sottoscritta il 16 novembre 2017 (articolo 2) che l'ha ricondotto "nell'alveo del contratto di concessione", eliminando, in particolare, le originarie clausole negoziali che prevedevano la sottoscrizione degli atti e dei provvedimenti emessi nei confronti dei contribuenti da parte del responsabile dell'ufficio tributi, nonché l'assunzione della difesa ad opera del comune nelle controversie tributarie.

Non vi è dubbio, quindi, che l'offerta tecnica sia parte integrante del contratto, con la conseguenza che non vi è alcun margine di manovra per richiamare le disposizioni del D.M. n. 321 del 1999, del decreto legislativo n. 112 del 1999 e del d.P.R. n. 602 del 1973, tenuto conto, tra l'altro, che l'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 consente agli enti locali di disciplinare, con regolamento, le proprie entrate tributarie.

3.2. Conseguentemente, la sentenza impugnata, del tutto correttamente, sulla base degli atti di causa, ha ritenuto che:

- la società concessionaria aveva a disposizione 23 giorni lavorativi per la "generazione liste accertamenti da verificare bonificare- perfezionare", 5 giorni per "la generazione avvisi di accertamento", 10 giorni per la "stampa-imbustamento" e 8 giorni per il "recapito- notificazioni", per complessivi 46 giorni lavorativi (diagramma di Gant, contenuto a pagina 6

dell'offerta tecnica), non trovando riscontro quanto sostenuto dalla difesa circa un presunto obbligo di trasmettere entro 30 giorni dalla stipula del contratto di appalto del 2015 i dati necessari per l'espletamento dell'attività esattiva (all'uopo, per contrastare quanto pacificamente emerge dagli atti di causa, forniti dal pubblico ministero, si appalesa inutile il richiamo all'articolo 115 del codice di procedura civile);

- la fase dell'acquisizione dei dati poteva avvenire, del tutto indifferentemente, mediante "Tracciati Standard A. e G., Tracciati Standard Generici M290, Tracciati Proprietari Cliente" (pagina 85 dell'offerta tecnica), senza alcun obbligo, quindi, di utilizzare i modelli conformi a quelli degli agenti della riscossione (M290) o quelli predisposti dalla stessa società, come sostenuto dalla difesa di quest'ultima;

- A. e G. Riscossioni s.p.a. aveva, comunque, l'obbligo di procedere all'integrazione e alla correzione dei dati forniti dal comune al fine di procedere all'attività di riscossione dei tributi oggetto del contratto (pagine 85 e 86 dell'offerta tecnica), con conseguente infondatezza della tesi difensiva circa l'impossibilità di integrare i dati trasmessi dal comune.

4. Ciò posto, l'appellante ha lamentato, con il secondo motivo di impugnazione, la violazione dell'articolo 2697 del codice civile poiché, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, il pubblico ministero non avrebbe provato che i dati trasmessi dal comune di Borgetto, tramite la Delisa s.r.l., avessero "il crisma della sufficienza, idoneità e completezza per lo svolgimento dell'attività di riscossione", così come

contestato dalla perizia di parte agli atti di causa.

Tale motivo di impugnazione è infondato alla luce di quanto già sopra esposto e di quanto in seguito si osserva.

4.1. La corte territoriale di primo grado ha, coerentemente, sostenuto che a fronte della consegna dei prospetti, contenenti i dati per procedere alla riscossione della T.A.R.S.U. 2013, nel mese di maggio 2018 e nel mese di luglio 2018, la società ha avuto a disposizione un lungo arco temporale, certamente superiore ai 46 giorni lavorativi indicati nell'offerta tecnica, per procedere all'attività esecutiva, previa anche integrazione dei prospetti in questione, ove ritenuti non completi; la società, invece, ha evidenziato alcune anomalie solo il 12/9/2018 e, ottenuto riscontro da parte del comune con la nota del 23/10/2018, cui è seguita la trasmissione di ulteriori prospetti, ha nuovamente evidenziato, tardivamente, anomalie il 18/12/2018, dopo che il segretario comunale, con la nota del 12/12/2018, aveva ribadito la necessità di procedere all'attività diriscossione al fine di evitare la perdita dei tributi.

Da un lato, quindi, A. e G. Riscossioni s.r.l., in violazione di precisi obblighi dalla stessa assunti, ha segnalato tardivamente presunte anomalie nei dati trasmessi, perdendo tempo prezioso, dall'altro non ha provveduto alla integrazione degli stessi, limitandosi a richiedere inutili autorizzazioni; basti pensare, che la predetta società aveva predisposto gli avvisi di accertamento, nonostante le lamentate irregolarità dei dati ricevuti, e, tuttavia, non ha provveduto alla notifica di detti

avvisi, richiedendo, il 28/12/2028 (venerdì), a ridosso dello spirare del termine decadenziale previsto dall'articolo 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006, un'ulteriore inutile autorizzazione e, dopo averla ricevuta il 31/12/2012, è rimasta inerte.

La giurisprudenza consolidata della sezione tributaria della Corte di cassazione (ex multis n. 9749 del 2018 e n. 22320 del 2014), sin dalla sentenza della Corte costituzionale n. 447 del 2002, ha ritenuto applicabile il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione anche agli atti tributari, con la conseguenza che per evitare la decadenza prevista dal citato articolo 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006, sarebbe stato sufficiente consegnare gli atti di riscossione della T.A.R.S.U. 2013 all'ufficio postale entro il 31/12/2018, senza necessità che entro lo stesso termine fossero recapitati ai destinatari.

Ne consegue che la sentenza impugnata ha fatto ben governo del principio dell'onere della prova, sancito nell'articolo 2697 del codice civile, avendo ritenuto, soprattutto sulla base delle disposizioni contrattuali contenute anche nell'offerta tecnica, che fosse evidente la violazione degli obblighi di servizio della società concessionaria del servizio di riscossione dei tributi; del resto, appare anomalo che a fronte di irregolarità che, comunque, non hanno impedito la predisposizione, in data 29/12/2018, degli avvisi di accertamento da parte dell'appellante, questi abbia del tutto omesso di avviare la riscossione.

4.2. Le conclusioni di cui sopra non sono intaccate dalla

perizia di parte prodotta agli atti, riguardante non solo la T.A.R.S.U. 2013, oggetto di causa, ma anche i “mancati pagamenti” dei tributi locali per gli anni dal 2014 al 2017.

In detto elaborato peritale, ove non vengono indicati analiticamente i tributi non riscuotibili con riferimento alla T.A.R.S.U. 2013, si sostiene, al fine di porre in evidenza presunte anomalie volte ad impedire la predisposizione degli atti di riscossione, che “i file esaminati nulla hanno in comune né con il tracciato record fornito dalla AeG riscossioni spa né tantomeno hanno corrispondenze con quello ministeriale M290 dedicato ai concessionari della riscossione”. Si parte, dunque, come sopra già evidenziato nell’esaminare e rigettare il terzo motivo di impugnazione, da un presupposto errato, ovverosia dalla necessità di utilizzare, da parte del comune, il modello ministeriale M290 o quello predisposto dallo stesso concessionario e ciò, evidentemente, inficia le conclusioni a cui giunge il perito. Il perito sostiene, infatti, che nei dati trasmessi mancavano parte delle informazioni contenute nei suddetti modelli, senza considerare, però, che le informazioni essenziali erano presenti (i dati anagrafici del contribuente, l’indirizzo di recapito, il codice fiscale, il tipo di ruolo, il numero della cartella di pagamento, la superficie assoggettate ad imposta, l’importo dell’imposta pura, l’ECA, il totale del ruolo ordinario).

Per quanto riguarda gli ulteriori elementi mancanti si osserva che non se ne dimostra, in questa sede, l’essenzialità ai fini della riscossione: l’omessa indicazione delle sanzioni e degli interessi, le cui conseguenze negative ricadono sull’ente locale ove non le abbia indicate, non inficia, comunque, la

riscossione del capitale; l'omessa indicazione delle spese di notifica e degli oneri di riscossione avrebbe potuto essere colmata dallo stesso concessionario; l'omessa indicazione degli importi già versati dal contribuente deve essere presente solo ove questi abbia effettuato dei versamenti parziali, con la conseguenza che il dato mancante significa che non vi è stato alcun adempimento parziale dell'obbligazione tributaria.

4.3. Per le precedenti argomentazioni, non vi è spazio in questa sede per procedere alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio, come richiesto dall'appellante.

5. A. e G. Riscossione s.p.a. ha lamentato, con il quarto motivo di impugnazione, la mancanza dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa grave.

Innanzitutto, l'elemento soggettivo addebitato all'appellante è la colpa grave e non il dolo e, poi, la ricorrenza del primo è lampante, tenuto conto dei puntuali e chiari obblighi che discendevano dal contratto che il concessionario, del tutto liberamente, aveva sottoscritto, dopo essere stato dichiarato vincitore della gara d'appalto, a cui aveva partecipato.

Inoltre, l'amministrazione comunale ha sempre risposto con tempestività alle richieste del concessionario e, tuttavia, questi ha continuato a paventare presunte irregolarità per l'avvio dell'attività di riscossione, senza considerare che, in base al contratto stipulato, non vi fosse, come già più volte in precedenza ribadito, alcun obbligo di utilizzare i modelli ministeriali o quelli predisposti dalla stessa società per la trasmissione dei dati, né tantomeno vi fosse alcun

impedimento, né di ordine tecnico, né giuridico, a carico di quest'ultima per l'elaborazione e l'integrazione dei dati necessari per avviare la riscossione.

Parimenti non condivisibile è la tesi difensiva che, richiamando la nota del segretario comunale del 31/12/2018, di risposta a quella del 28/12/2018, sostiene che l'autorizzazione alla riscossione fosse pervenuta solo per l'adozione delle ingiunzioni fiscali e non per gli avvisi di accertamento che erano stati già predisposti; la sentenza impugnata, con condivisibile motivazione, pone in luce, anche sulla base del precedente carteggio volto a scongiurare la perdita delle entrate patrimoniali, come in tale nota, tenuto conto del suo contenuto complessivo, il segretario comunale non avesse voluto in alcun modo fermare la notifica degli avvisi di accertamento già predisposti, imponendo che il recupero della T.A.R.S.U. 2013 avvenisse con le ingiunzioni di pagamento; basti pensare che nell'integrazione contrattuale del 16/11/2017 era stata eliminata la clausola, inserita nel contratto del 29/5/2015, della sottoscrizione da parte del responsabile dell'ufficio tributi "di tutti i provvedimenti e atti emessi nei confronti dei contribuenti", rendendo quindi libera l'attività di riscossione; del resto, alla società era stata delegata non solo l'attività di riscossione dei tributi, ma anche quella di accertamento.

Appare, invece, evidente, dall'esame degli atti di causa, come la condotta posta in essere da A. e G. Riscossioni s.p.a. sia stata caratterizzata da grave e macroscopica negligenza in quanto, attraverso continue richieste, che si ponevano anche in contrasto con gli obblighi contrattuali, si volesse traslare sul

comune gli effetti pregiudizievoli delle proprie omissioni.

6. A. e G. Riscossione s.p.a., con il quinto motivo di impugnazione, ha anche contestato la sussistenza del nesso causale, non avendo il giudice di prime cure dato rilevanza al comportamento colposo del comune di Borgetto.

Tale doglianza è infondata per le argomentazioni già esposte sub 4), con la conseguenza che, qualora A. e G. Riscossioni s.p.a. avesse iniziato l'attività di riscossione entro il 31/12/2018, il danno contestato da mancate entrate tributarie non si sarebbe prodotto nelle casse comunali.

7. In ultimo, l'appellante, con il sesto motivo di impugnazione, ha posto in evidenza l'errore del giudice di prime cure nella quantificazione del danno, per non avere tenuto conto della percentuale di mancata riscossione delle entrate tributarie da parte dell'ente locale, evincibile dai residui attivi degli anni 2017 e 2018, "gli unici esistenti secondo la dichiarazione resa dal comune di Borgetto".

Anche tale motivo di impugnazione è infondato.

Orbene, a fronte di una quantificazione del danno ad opera della procura regionale connessa alla perdita di entrate tributarie per la maturata decadenza e, pertanto, non più oggettivamente riscuotibili, l'appellante sostiene che il danno debba essere ridotto a causa dell'inefficienza dimostrata dall'ente locale nella riscossione dei crediti tributari, evincibile dai residui attivi degli anni 2017 e 2018, che lo stesso concessionario, in virtù del contratto del 29/5/2015, modificato il 16/11/2017, avrebbe dovuto, però, riscuotere; in

altri termini, vorrebbe approfittare della propria inefficienza per la riduzione del quantum risarcibile.

Aggiungasi che i crediti T.A.R.S.U. sono, generalmente, di importo non elevato e, pertanto, più facilmente riscuotibili con le azioni esecutive.

Una questione diversa potrebbe essere quella attinente alla eventuale soccombenza nelle liti tributarie, connessa alla inesigibilità giuridica del tributo richiesto, non prospettata dall'appellante e della quale, quindi, manca ogni elemento utile per una sua eventuale valutazione in questo giudizio.

8. In conclusione, l'appello di A. e G. Riscossione avverso la sentenza n. 613 del 2022 della locale sezione territoriale di primo grado deve essere rigettato.

Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo a favore dello Stato, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana - definitivamente pronunciando,

- rigetta l'appello di A. e G. Riscossione avverso la sentenza n. 613 del 2022 della locale sezione territoriale di primo grado;

- condanna l'appellante a pagare le spese di causa a favore dello Stato che liquida in euro 80,00.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 26 gennaio 2023.

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 23/02/2023